

Introduzione

Questo lavoro è nato dall'idea di sottoporre a verifica - da qui la forma interrogativa del titolo - l'affermazione presente nella *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele secondo cui l'origine della democrazia ateniese è da attribuirsi all'opera di Solone, la cui costituzione ne avrebbe rappresentato l'*ἀρχή*¹. L'opinione di Aristotele non fu, tuttavia, isolata. La controversia sull'origine della democrazia, particolarmente vivace nel IV secolo e di cui la lettura aristotelica appare una delle voci più autorevoli, è stata spesso considerata dagli studiosi moderni condizionata dal dibattito sulla natura della costituzione degli antenati (*patrios politeia*) e dal suo carattere ideologico. Il dibattito antico sull'origine della democrazia ha attirato l'attenzione dei moderni anche in tempi recenti. Riguardo alla nascita della democrazia ad Atene la contrapposizione è fra chi propone di considerare la riforma clistenica l'evento storico fondamentale attraverso cui si realizza la democrazia, almeno dal punto di vista formale, chi invece preferisce postdatare all'età di Efialte e Pericle una compiuta realizzazione della democrazia, in virtù del fatto che solo in età classica la costituzione si sarebbe sostanziata di provvedimenti realmente democratici a vantaggio del demos tutto e chi individua nel VI secolo e, in particolare, nelle riforme di Solone il momento fondativo della democrazia². Si è pensato di tornare a riflettere su questa annosa questione a partire dalla riconsiderazione del contenuto delle "leggi di Solone", di quelle che la tradizione ha attribuito nel corso del tempo al legislatore Solone, come frutto dell'azione politica che l'Ateniese condusse nell'anno 594/3 a. C. in occasione della nomina ad arconte ed arbitro della città. Occorre tuttavia fare alcune precisazioni circa l'impostazione di questo lavoro. Ciò che si è tentato di fare non è una nuova edizione delle leggi soloniane. Piuttosto, si è scelto di riconsiderare quei provvedimenti legislativi che la tradizione ha attribuito a Solone e che possono aver contribuito a creare il mito del "Solone democratico" già nell'antichità. Così, accanto agli interventi di cui Solone è considerato autore sul piano costituzionale, si è deciso di prendere in esame anche tutte quelle misure capaci di imprimere una svolta di segno democratico alla *politeia*. Punto

¹ ARIST. *Ath. Pol.* XLI 3.

² I termini del dibattito sono resi adeguatamente nel volume *Origins of Democracy in Ancient Greece*, K. RAAFLAUB, J. OBER, R. W. WALLACE (eds.), Berkeley 2007.

di partenza imprescindibile di una ricerca di questo tipo sono state le edizioni moderne del corpus di leggi soloniano, o meglio dei *fragments of laws*, che ci sono noti mediante citazioni indirette da parte di autori successivi, interessati a menzionare o a riferire di queste leggi per ragioni spesso differenti. In particolare le raccolte degli anni Sessanta di Eberhard Ruschenbusch e Antonio Martina³. Si tratta, a ben vedere, di opere molto diverse per impianto e finalità. Il testo di Martina non si propone di distinguere le testimonianze secondo il criterio dell'attendibilità dell'attribuzione di una data legge a Solone, ma non per questo risulta meno utile. Anzi, la possibilità di leggere la totalità delle testimonianze antiche su Solone senza pregiudizi di sorta sulla bontà della tradizione rappresenta un vantaggio considerevole per chi si accosti alla questione. Allo stesso modo, sembra che l'organizzazione del materiale secondo un criterio tematico abbia il merito di consegnare al lettore una panoramica completa su quanto gli antichi attribuivano a Solone su un dato soggetto.

Il volume di Ruschenbusch si presenta invece come una raccolta ragionata delle testimonianze degli antichi sulle leggi di Solone, in cui l'autore si preoccupa di distinguere fra leggi genuine e leggi spurie. Certamente la questione dell'attendibilità delle numerosissime disposizioni di cui il legislatore è stato considerato autore nel corso del tempo rappresenta uno snodo fondamentale per poter avviare qualsivoglia discorso sul contenuto della sua riforma e sul suo significato. Ciò che Ruschenbusch ha tentato di fare, è stato di ricostruire la tradizione relativa alle leggi di Solone e alla loro conservazione. Allo studioso tedesco si deve il tentativo di ricostruire una storia degli *axones* e dei *kyrbeis*, i supporti sui quali erano stati iscritti i *thesmoi* di Solone, spesso citati nelle fonti e considerati dai moderni come garanzia di una visione autoptica del documento da parte dell'autore che lo trasmette.

Ruschenbusch ha assunto come guida per la sua analisi la verifica della possibilità della fonte di accedere di prima mano agli *axones* e ai *kyrbeis* soloniani. In questo senso il riferimento al numero dell'*axon* nella citazione della legge rappresenta un argomento

³ La prima raccolta delle leggi di Solone è quella di C. SONDHAUS, *De Solonis legibus*, Jena 1909, che è stata ugualmente considerata in questo lavoro. Nel testo ci si riferisce ai volumi di E. RUSCHENBUSCH, ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ. *Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte, Historia Einzelschriften 9*, Wiesbaden 1966 e di A. MARTINA, *Solone. Testimonianze sulla vita e sull'opera*, Roma 1968. Nel 2010 K. Bringmann ha curato un nuovo lavoro sulle leggi soloniane, pubblicando una selezione di frammenti con traduzione tedesca e commento realizzati dallo stesso Ruschenbusch (E. RUSCHENBUSCH, *Solon: Das Gesetzeswerk-Fragmente. Übersetzung und Kommentar, Historia Einzelschriften 215*, K. BRINGMANN (ed.), Stuttgart 2010).

forte per stabilirne con buona sicurezza l'attribuzione a Solone. Il confronto diretto con la fonte è dimostrabile fino ad Aristotele, al quale viene attribuita la composizione di un trattato sugli *axones* soloniani⁴. Quando nel 287 a. C. Tolomeo II Filadelfo acquistò parte della biblioteca della scuola aristotelica e la trasferì ad Alessandria, parte di questa biblioteca andò perduta. Da questo momento, non essendo più possibile consultare l'opera aristotelica, i riferimenti alle leggi soloniane diventano incerti. In aggiunta, le citazioni che di queste leggi si trovano negli oratori sono generalmente classificate come inattendibili: a motivare questa scelta concorrono sia la certezza che i documenti presenti nelle orazioni siano aggiunti in un momento di gran lunga successivo rispetto all'occasione che ne aveva richiesto la composizione e la recitazione in tribunale, sia la constatazione che gli oratori tendevano a impiegare Solone come un paradigma, un esempio autorevole del passato, cui far risalire norme e comportamenti che si volevano nobilitare. Solone fu dunque *soltanto* un argomento extragiudiziario per gli antichi? Questo è uno degli interrogativi cui si è cercato di fornire una risposta.

Il lavoro di Ruschenbusch è stato dunque un punto di partenza imprescindibile per il presente lavoro, nonostante gli si possano muovere non poche obiezioni. I risultati cui lo studioso è giunto circa l'impossibilità di accedere alle leggi originarie sono stati messi in discussione con argomenti convincenti di natura storica, archeologica ed epigrafica. Non è solo la sua teoria sulla natura di *axones* e *kyrbeis* ad essere stata oggetto di attacco, ma soprattutto la riluttanza ad ammettere una conoscenza informata a proposito delle leggi soloniane dopo il III secolo. Ronald Stroud, tuttavia, è giunto a conclusioni del tutto opposte rispetto alla ricostruzione di Ruschenbusch, sostenendo convintamente che le leggi e i decreti di Atene furono disponibili per la consultazione da parte degli storici antichi grazie alla loro conservazione negli archivi cittadini⁵. Uno snodo decisivo per la rivalutazione dell'intera "questione soloniana" è rappresentato dalla pubblicazione del volume *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, che ha adottato una prospettiva ottimistica rispetto alla ricostruzione delle leggi di Solone. In particolare, il contributo di Adele C. Scafuro ha introdotto una nuova categoria funzionale alla classificazione delle leggi, da affiancare a quelle che

⁴ Ad Aristotele è attribuito un trattato in cinque libri *περὶ τῶν Σόλωνος ἀξόνων*, che ebbe una certa circolazione almeno fino al III secolo, *Vita Hesych.* 140 (edizione I. DÜRING, *Aristotle in the Ancient Biographical Tradition*, Göteborg 1957).

⁵ R.S. STROUD, "State Documents in Archaic Athens", in *Athens Comes of Age. From Solon to Salamis* (*Papers of the Archaeological Institute of America*), Princeton 1978, 20-42.

Ruschenbusch aveva considerato: si tratta di quelle leggi che, sebbene non sia possibile attribuire interamente all'elaborazione di Solone, mostrano un nucleo concettuale (*kernel*, nelle parole della studiosa) che può farsi risalire a Solone stesso⁶. Non solo dunque leggi genuine o spurie, ma anche una categoria di leggi soloniane *rispetto alla loro origine*. Questa nuova impostazione ha il merito di considerare le leggi nel loro sviluppo diacronico, dando conto nella valutazione di una data legge di vari stadi di elaborazione, della possibilità di mutamento e adattamento che una legge può aver subito nel corso della sua storia. E ciò non solo in ragione del processo di revisione legislativa cui le leggi furono sottoposte sul finire del V secolo, ma anche di adeguamenti intervenuti in altre fasi della democrazia ateniese. Si pensi ad esempio all'esigenza di adeguare le sanzioni economiche previste nella legislazione originaria alla situazione dell'Atene del V e del IV secolo, nell'ambito di una nuova economia monetaria e degli aggiustamenti necessari a causa dell'inflazione. O, ancora, si pensi alla proliferazione delle magistrature di controllo cui si assistette nel IV secolo rispetto all'elementare grado di burocratizzazione immaginabile per l'Atene arcaica.

Rispetto alla rivalutazione della figura di Solone un ruolo decisivo hanno assunto le ricerche di Peter J. Rhodes. Fondamentale risulta in questo senso il lavoro di commento che lo studioso britannico ha fatto sulla fonte antica che è più attenta a considerare l'apporto di Solone alla creazione delle istituzioni democratiche, l'*Athenaion Politeia*⁷. Questo studio, fondamentale per chiunque si occupi della storia della democrazia e delle istituzioni di Atene, ha svolto un ruolo propedeutico rispetto alla suddetta rivalutazione del personaggio, sebbene a quell'epoca Rhodes mostrasse un atteggiamento ancora cauto. Alcuni studi successivi tuttavia sembrano dovere molto all'analisi effettuata sull'*Athenaion Politeia*. Ci si riferisce in particolare a uno studio apparso nel 2004 dal titolo "The Laws of Athens in the Aristotelian *Athenaion Politeia*" in cui lo studioso ha sostenuto che Aristotele avesse avuto la possibilità di accedere a materiale documentario di prima scelta sull'attività di Solone⁸. Di fronte a questo materiale egli non assunse un atteggiamento di ricezione passiva, ma esercitò notevole acribia e spirito

⁶ A.C. SCAFURO, "Identifying Solonian Laws", in J.H. BLOK, A.P.M.H. LARDINOIS (eds.) *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches, Mnemosyne Supplementum 272*, Leiden, Boston 2006, 175-196.

⁷ P.J. RHODES, *A Commentary on Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981.

⁸ P.J. RHODES, "The Laws of Athens in the Aristotelian *Athenaion Politeia*", in D. LEÃO, L. ROSSETTI, M. FIALHO (eds.) *Nomos. Derecho y Sociedad en la Antigüedad Clásica*, Coimbra 2004, 248-260.

critico, assumendo una posizione ben precisa nel dibattito politico e ideologico del suo tempo. Nel corso dei suoi studi dunque Rhodes ha inteso ridimensionare lo scetticismo e le posizioni ipercritiche di molti studiosi rispetto alla possibilità per gli antichi di conoscere le riforme e le leggi di Solone, specie quelle relative alla costituzione e a proporre una *optimistic view*⁹. L'esigenza di riconsiderare l'insieme della tradizione sulla base delle nuove acquisizioni della critica rispetto al metodo di lavoro di Aristotele e delle nuove categorie interpretative applicabili alle leggi soloniane ha condotto Rhodes a preparare una nuova edizione delle leggi, in collaborazione con Delfim Leão, attualmente in corso di stampa¹⁰. Visto lo stato della pubblicazione non è stato possibile procedere a una lettura integrale dell'opera, sebbene gli autori abbiano generosamente messo a disposizione alcune brevi sezioni relative al commento delle leggi che sono considerate in questo lavoro e nei confronti delle quali si registra una certa sintonia.

Qualche parola si rende necessaria circa l'articolazione interna della tesi. Il lavoro è diviso in tre sezioni, a loro volta suddivise in capitoli. Una tale disposizione del materiale segue il percorso della ricerca svolta. La prima sezione nasce infatti dall'esigenza di inquadrare l'attività legislativa di Solone nel contesto più ampio del movimento di codificazione delle leggi che coinvolse molte aree del mondo greco. Ciò è sembrato opportuno alla luce della tendenza di una parte della critica a sottostimare il ruolo della figura del legislatore nel processo di codificazione rispetto a quanto avrebbe realizzato la comunità nel corso di intere generazioni. La ricerca svolta ha permesso di individuare la specificità dell'azione riformatrice di Solone, che può essere intesa solo tenendo conto della situazione storica in cui egli operò. Il legame di Solone con la crisi politica, economica e sociale di Atene rese la sua esperienza diversa rispetto a quella che si realizzò in altri contesti, nonostante alcune ovvie analogie, anche sostanziali, con l'operato di altri legislatori. Considerare dunque la *nomothesia* soloniana un altro caso nello "schema" dell'azione del legislatore, fatto di leggende e *topoi* convenzionali, risulta non solo riduttivo, ma anche debole dai punti di vista dell'interpretazione storica. Nello stesso contesto si è dato spazio al tema del significato della scrittura in campo normativo e alla discussione critica delle teorie interpretative moderne al riguardo.

⁹ P.J. RHODES, "The Reforms and Laws of Solon: an Optimistic View", in J.H. BLOK, A.P.M.H. LARDINOIS (eds.) *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, *Mnemosyne Supplementum* 272, Leiden, Boston 2006, 248-260.

¹⁰ P.J. RHODES, D. LEÃO, *The Laws of Solon. A New Edition with Introduction, Translation and Commentary*, London (c.d.s.).

Sembra che la tesi più plausibile e capace di spiegare il ricorso alla scrittura sia da individuarsi nella volontà di dotare la comunità di un apparato di leggi nuove, rispondenti alle rinnovate esigenze della città e insieme correttive di pratiche vigenti e avvertite oramai come superate. Allo stesso tempo, con riferimento a Solone, è possibile affermare che le leggi rappresentarono uno strumento indispensabile per stabilire la concordia sociale e che, sebbene il legislatore non abbia mai usato il termine *isonomia* per descrivere l'obiettivo della sua riforma, le leggi, scritte per essere uguali per tutti, costituirono la base per la realizzazione dell'*eunomia*.¹¹ Si può dire quindi che l'uguaglianza giuridica venne considerata da Solone il fondamento della nuova idea di comunità che aveva in mente. La sezione si completa con un capitolo che analizza il tema del "Solone democratico" secondo un percorso a ritroso, che parte dai moderni per tornare all'origine, alla valutazione degli antichi. Lo scetticismo di storici del calibro di Claude Mossé e di Mogens H. Hansen sul legame fra Solone e la democrazia, inquinato nella loro opinione dalle convinzioni ideologiche e dal dibattito sulla "costituzione dei padri" viene dunque analizzato e posto sotto esame, rivelandosi non meno pregiudiziale di quello che viene da loro attribuito alle fonti. In particolare, l'analisi che viene proposta nel capitolo sulla presenza di Solone nelle fonti comiche dell'*archaia* in cui è già presente l'immagine di Solone come legislatore attento alle istanze popolari e punto di riferimento morale per la comunità, dimostra la preesistenza di questa tradizione alla manipolazione che del personaggio fecero le fazioni impegnate a far prevalere una diversa idea di "democrazia". La presenza di Solone nel teatro del V secolo, autentico laboratorio e cassa di risonanza dei valori e dell'ideologia cittadina, non solo compensa l'assenza pressoché totale del personaggio nella storiografia coeva, ma rappresenta un forte indizio sull'importanza del suo ruolo nel processo di formazione dell'identità e delle istituzioni ateniesi, che paradossalmente non viene riconosciuto a Clistene.

La seconda sezione è dedicata all'intervento di Solone sulla costituzione. Si è scelto di affrontare la discussione di alcune importanti misure in questo ambito che gli antichi attribuirono all'Ateniese – l'Eliea, la bulé dei Quattrocento, la selezione delle cariche – che risultano particolarmente significative per lo sviluppo in senso democratico della *politeia*. La questione della paternità soloniana delle due istituzioni e della riforma del metodo di selezione delle magistrature superiori ha rappresentato il primo nucleo

¹¹ Poddighe 2014: 176-184, con bibliografia precedente

dell'analisi. In tutti e tre i casi la tradizione è risultata univoca e attendibile. Il fulcro dell'intervento di Solone sembra aver riguardato l'inclusione del demos nella gestione della giustizia, un'inclusione che viene giudicata dagli antichi una concessione essenziale per lo sviluppo della democrazia. Pare notevole che l'iscrizione a Solone dell'istituzione del tribunale popolare non venga rigettata neanche dalle fonti di simpatie oligarchiche che avrebbero avuto certamente interesse a oscurare il contributo decisivo di Solone nell'immissione del popolo nelle giurie. Il capitolo sull'Eliea è completato da un paragrafo relativo all'intervento di Solone sul più antico consiglio di Atene, l'Areopago, la cui origine precede Solone, ma che fu oggetto di una poderosa azione di rifunzionalizzazione intesa in termini di potenziamento delle sue competenze rispetto al passato. A rigore, l'intervento di Solone sull'Areopago non è da intendersi come un intervento di segno democratico, ma come un tentativo di garantire equilibrio all'assetto costituzionale che risultava sbilanciato in seguito all'immissione del demos nell'assemblea e nei tribunali. A risultare interessante per la nostra analisi è quindi l'interazione che Solone pensò fra tribunale popolare e consiglio areopagitico, un'interazione di cui è difficile cogliere le dinamiche mediante cui fu realizzata e di cui si tenta di fornire un possibile scenario. Il tema è certo meritevole di uno studio più approfondito, ma il taglio che si è scelto di dare al lavoro unito a considerazioni di ordine pratico – il poco tempo rimasto per affrontare una questione tanto delicata in una trattazione esaustiva – hanno condotto ad adottare questa chiave interpretativa.

La bulé dei Quattrocento è stata fra le riforme costituzionali quella su cui più si è abbattuto lo scetticismo dei critici. La scarsità delle attestazioni nonché la loro natura di rapido accenno hanno spinto molti studiosi a rigettare non solo la paternità soloniana del consiglio, ma anche la stessa esistenza di un consiglio popolare precursore del più noto consiglio clistenico dei Cinquecento. Il riesame dei dati disponibili unitamente all'analisi delle occasioni in cui il consiglio soloniano poté aver operato hanno permesso di difendere la bontà dell'attribuzione degli antichi. La sezione termina con un capitolo dedicato al metodo di selezione delle cariche in età arcaica. Due precisazioni risultano necessarie: da un lato la consapevolezza che le informazioni delle fonti su questo argomento sono difficili da valutare perché non sembrano distinguere fra l'arcontato e le altre magistrature; dall'altro la necessità di far dialogare fonti che sembrano restituire versioni differenti circa l'apporto di Solone. Un dato sembra degno

di essere evidenziato: nella riforma soloniana la selezione dei magistrati e il controllo del loro operato diventano materia di competenza popolare, sebbene non sia da escludere un certo coinvolgimento dell'Areopago in queste procedure.

Pare dunque che il risultato più significativo dell'intervento di Solone sulla costituzione sia da intendersi in senso democratico. Questo non significa fare di Solone un assertore del potere del demos, ma riconoscere alle sue leggi lo strumento attraverso cui realizzare un preciso progetto politico. Occorre ricordare che l'obiettivo non era l'istituzione della democrazia, ma l'eliminazione delle cause della conflittualità con cui la polis si confrontava oramai da generazioni. Solone comprese che l'unico modo per raggiungere questo scopo era quello di eliminare le profonde diseguaglianze di natura politica, economica e sociale che erano state alla base dell'asservimento dei molti ai pochi. Certo, non si trattò di un concetto di uguaglianza assoluta, giacché profonde differenze continuarono ad esistere nella fruizione dei diritti fra ricchi e poveri anche in seguito al varo della sua riforma, ma il riconoscimento della necessità riconoscere anche al demos il suo *gheras*.

La terza sezione abbandona il filone delle riforme costituzionali per trattare di alcune leggi ordinarie in cui il carattere democratico appare più evidente. Si compone di quattro capitoli, in cui si prendono in esame la legge sull'inattività (νόμος περὶ τῆς ἀργίας), l'insieme della legislazione funeraria, le norme che hanno come soggetto le donne e la regolamentazione della loro condotta, e, infine, la legislazione assistenziale. Di ciascuna di queste norme viene affrontata la questione della genuinità dell'attribuzione e viene fornito un commento. Perché considerare proprio queste leggi? E in cosa consisterebbe il carattere democratico di ciascuna di esse? La preoccupazione che sembra aver guidato il legislatore nell'emanazione della legge sull'inattività – che rimanda alla nozione di “non lavoro” - fu quella di stigmatizzare l'incuria e la negligenza espressa mediante la negazione del contributo individuale alla comunità. Solone, permettendo a chiunque lo volesse di perseguire i rei di *arghia*, elevò dunque l'inattività a reato perpetrato contro la comunità e la punì con una dura sanzione. Il carattere pubblico della procedura rivela insomma la nuova concezione di comunità che Solone cercò di veicolare, una comunità di cittadini chiamati a dare ciascuno il proprio contributo.

Le leggi funerarie attribuite a Solone sono numerose, ma paiono accomunate dalla volontà di frenare i tentativi di emulazione delle consuetudini funerarie aristocratiche. Contro l'interpretazione imperante che individuava nelle classi abbienti i destinatari della norma, si sostiene la valenza comunitaria della norma, che sottopone alle stesse leggi tutti i cittadini senza distinzione di classe. La nuova legislazione in materia funeraria limita fortemente la dimensione pubblica del funerale, ne condanna la spettacolarizzazione, ne disciplina e razionalizza lo svolgimento. Lungi dunque dall'apparire come una semplice legislazione suntuaria, mirante a ridurre le spese eccessive di un gruppo ristrettissimo, esse piuttosto riflettono il cambiamento di mentalità degli Ateniesi nei confronti della morte. Stretto poi è il collegamento fra le leggi funerarie e quelle norme, di carattere eterogeneo, che vedono come principale destinatario i soggetti femminili. Ciò che caratterizza queste leggi è il tentativo da parte della città di sottoporre a ferreo controllo la condotta femminile, specialmente nelle occasioni in cui la donna lasciava lo spazio protetto dell'*oikos*. Tanto interesse nei confronti delle donne si può spiegare alla luce del ruolo che il legislatore assegnò loro di madri di cittadini ateniesi, in base alla nuova legge sulla cittadinanza. Queste leggi "al femminile" sono indagate nella prospettiva di inclusione di una determinata categoria di donne, disponibili a conformarsi al progetto che era stato pensato per loro, in cambio della garanzia di tutela e protezione, e di esclusione di quante si rivelano inadatte a questo scopo.

La volontà di protezione non si limita alle donne. A Solone le fonti riconducono una serie di norme di sussidiarietà, con cui intese fornire sostegno materiale e protezione a categorie considerate deboli. Si tratta di orfani e orfane – significativa è l'attenzione alle ereditiere, specie a quante vivevano in una condizione di povertà - , ma anche di invalidi di guerra che risultano beneficiari di un mantenimento non solo individuale, ma anche esteso alle loro famiglie. Si fa dunque iniziare in età arcaica, in particolare con l'emanazione delle leggi di Solone, quella tendenza che sarà propria della polis ateniese d'età classica di assistenza a soggetti deboli e a nuclei familiari in difficoltà. Peculiare risulta la preoccupazione nei confronti di quelle famiglie che rischiavano di estinguersi (*oikoi eremoi*) a causa della mancanza di eredi, nei confronti delle quali la polis si comporta come una madre fa coi propri figli, provvedendo alla *trophé* e, nel caso delle ragazze, alla dote. Non solo dunque filantropia alla base di queste leggi, ma

riconoscimento del fatto che quegli *oikoi* rappresentavano la cellula costitutiva della polis e che la loro disgregazione avrebbe avuto ripercussioni pericolose per la collettività. Il principio della difesa dei deboli dai soprusi viene formalizzato dal punto di vista giudiziario mediante l'istituzione della figura giuridica del *boulomenos*, abilitando cioè il cittadino comune a farsi accusatore in un procedimento di carattere pubblico in difesa di una terza parte. Plutarco, per spiegare il senso della riforma, usa una bella immagine che vale la pena di ricordare: “il legislatore voleva giustamente abituare i cittadini, come membri di un unico organismo, a risentirne reciprocamente i danni e il dolore”¹². La polis come *soma*, di cui i cittadini costituiscono ciascuno una parte: questa l'eredità delle leggi di Solone, l'idea di appartenenza a una stessa comunità. In nome di questa appartenenza, di uno specifico concetto di uguaglianza, ogni cittadino è chiamato alla partecipazione, alla fruizione di diritti, all'assolvimento di doveri. Il giudizio degli antichi, che collegavano indissolubilmente la loro democrazia con Solone, non è dunque da ricondurre alla presunta tendenza degli Ateniesi a rappresentare la democrazia come esente da cambiamenti e sempre uguale a se stessa, quasi a dire che essa non avesse avuto una storia, ma è il riconoscimento che la polis democratica così come si presentava in età classica non sarebbe potuta esistere senza quei fondamenti che Solone aveva introdotto ad Atene.

¹² PLUT. *Sol.* XVIII 6.